Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **ROMA - Lunedì, 29 luglio 1929 - ANNO VII** — **Numero 175**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-r. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo* viale San Martino 45; *G. Principato*, *D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt* piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale* vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi* Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour 42. — Siracusa: *O. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 5. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Schönfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum.; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via del Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 27 giugno 1929, n. 1144, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1929-VII, all'ultimo comma dell'art. 2 dopo le parole: *del 31 dicembre* leggasi: *dell'anno* in cui, ecc.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1907.

REGIO DECRETO 24 giugno 1929, n. 1283.

Riconoscimento giuridico del Sindacato interprovinciale fascista degli impiegati di aziende agricole e forestali, con sede in Trieste, e modifiche della competenza territoriale e delle sedi di alcuni Sindacati fascisti dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura ed è stato approvato il relativo statuto;

Visto il Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 80, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali dipendenti dalla detta Confederazione e sono stati approvati i relativi statuti;

Viste le domande prodotte in data 27 marzo e 16 maggio 1929, con le quali la predetta Confederazione ha chiesta l'approvazione di talune modifiche del proprio ordinamento periferico;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, al Sindacato interprovinciale fascista degli impiegati di aziende agricole e forestali con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Pola, Trieste e Zara e con sede in Trieste, costituito in conformità dello statuto approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 80.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, sono applicabili anche nei confronti del Sindacato interprovinciale al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con il 1° comma del presente articolo.

E' fatta riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti il Sindacato interprovinciale come sopra riconosciuto,

Art. 2.

In conseguenza del riconoscimento del Sindacato di cui all'articolo precedente, la competenza territoriale del Sindacato interprovinciale fascista degli impiegati di aziende agricole e forestali, avente sede in Venezia — giuridicamente riconosciuto con il citato Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 80, ed indicato nell'elenco annesso al decreto medesimo (Federazione nazionale dei sindacati fascisti degli impiegati di aziende agricole e forestali, n. 4) — è così modificata: « Sindacato interprovinciale fascista degli impiegati di aziende agricole e forestali, con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, e con sede in Venezia ».

Art. 3.

La competenza territoriale dei Sindacati interprovinciali fascisti degli impiegati di aziende agricole e forestali, aventi sede rispettivamente in Roma ed in Trapani — giuridicamente riconosciuti col citato Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 80, ed indicati nell'elenco annesso al decreto medesimo (Federazione nazionale dei sindacati fascisti degli impiegati di aziende agricole e forestali, nn. 8 e 13) — è parimenti modificata nella maniera seguente:

« Sindacato interprovinciale fascista degli impiegati di aziende agricole e forestali, con competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Frosinone, Nuoro, Perugia, Rieti, Roma, Sassari, Terni, Viterbo, e con sede in Roma ».

« Sindacato interprovinciale fascista degli impiegati di aziende agricole e forestali, con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e con sede in Trapani ».

Art. 4.

Le sedi dei sottoindicati Sindacati interprovinciali, riconosciuti col citato Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 80, ed indicati nell'elenco annesso al decreto medesimo, sono modificate nel modo seguente:

a) « Sindacato interprovinciale fascista degli impiegati di aziende agricole e forestali, con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena e con sede in Livorno;

b) « Sindacato interprovinciale fascista delle maestranze boschive e forestali, con competenza territoriale sulle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e con sede in Reggio Calabria;

c) « Sindacato interprovinciale fascista dei pastori, con competenza territoriale sulle provincie del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, del Veneto e dell'Emilia e con sede in Brescia ».

Art. 5.

Nell'elenco annesso al citato Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 80, è aggiunto, ai Sindacati dipendenti dalla Federazione nazionale dei sindacati fascisti degli impiegati di aziende agricole e forestali, il Sindacato interprovinciale al quale viene concesso il riconoscimento con l'art. 1 del presente decreto.

Sono inoltre apportate all'elenco stesso le modificazioni indicate negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 95. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1908.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1282.

Aumento di un posto di ambasciatore, di un posto di consigliere di legazione e di un posto di primo segretario di legazione di 2ª classe nel ruolo diplomatico consolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il ruolo della carriera diplomatico-consolare approvato con la legge 2 giugno 1927-V, n. 862;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I posti di ambasciatore, quelli di consigliere di legazione e quelli di primo segretario di legazione di 2ª classe di cui all'art. 1 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, sono rispettivamente aumentati di uno.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 94. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1909.

REGIO DECRETO 27 giugno 1929, n. 1281.

Facoltà al Governatore della Tripolitania e Cirenaica di sospendere temporaneamente procedimenti e condanne penali in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto l'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 8 marzo 1927, n. 884;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 191 dell'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 884, è data facoltà al Governatore delle due Colonie di ordinare la sospensione dei procedimenti penali in corso e della esecuzione delle condanne penali per qualunque reato, in favore dei sudditi e cittadini libici ribelli, che fino alla data del 31 ottobre 1929 si presenteranno alle autorità italiane, facendo atto di spontanea sottomissione.

La sospensione potrà in qualunque momento, fino alla prescrizione dell'azione penale o della condanna, essere revocata, a giudizio insindacabile del Governatore, sempre che il ribelle sottomesso, con la successiva sua condotta politica e morale, se ne sarà dimostrato indegno.

Art. 2.

Il provvedimento di sospensione non pregiudica l'esercizio delle azioni civili nascenti dal reato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 93. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1910.**

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1203.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Lasplassas.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 gennaio 1928-VI, n. 18, col quale il comune di Lasplassas è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Barumini;
Vista la deliberazione del podestà di Barumini, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Lasplassas;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Lasplassas è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 55. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1911.**

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1205.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bidoni e Nughedu Santa Vittoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1927-VI, n. 2274, col quale i comuni di Bidoni e Nughedu Santa Vittoria sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Sorradile;
Vista la deliberazione del podestà di Sorradile, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bidoni e Nughedu Santa Vittoria;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Bidoni e Nughedu Santa Vittoria sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 57. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1912.**

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1204.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Sisini ed Arixi ed estensione della giurisdizione dell'ufficio esistente nella frazione Suelli del comune di Senorbi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 marzo 1927-V, n. 438, col quale i comuni di Sisini, Arixi e Suelli sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Senorbi;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Senorbì, rivòlta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Sisini ed Arixi ed il mantenimento dell'ufficio di conciliazione di Suelli, con giurisdizione sul territorio dell'ex Comune omonimo e sul territorio della frazione Sisini;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Sisini ed Arixi sono soppressi. La giurisdizione dell'ufficio di conciliazione nella frazione Suelli, oltre al territorio dell'ex Comune omonimo, è estesa al territorio della frazione Sisini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 56. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1913.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 1206.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Siddi e Pauli Arbarei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1226, col quale i comuni di Siddi e Pauli Arbarei sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Lunamatrona;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Lunamatrona, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Siddi e Pauli Arbarei;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Siddi e Pauli Arbarei sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 58 — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1914.

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. 1207.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Siris e Pompu.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 215, col quale i comuni di Siris e di Pompu sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Masullas;

Vista la deliberazione del podestà di Masullas, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Siris e Pompu;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Siris e Pompu sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 59. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1915.

REGIO DECRETO 13 giugno 1929, n. 1280.

Erezione in ente morale dell'Opera pia Ospedale di circolo « Monumento ai caduti per la Patria », in Rho.

N. 1280. R. decreto 13 giugno 1929, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia Ospedale di circolo « Monumento ai caduti per la Patria », con sede in Rho, viene eretta in ente morale sotto una propria amministrazione, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1916.

REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. 1243.

Autorizzazione al Regio commissario dell'Istituto regionale « Garibaldi » per i ciechi, in Reggio Emilia, ad accettare un legato disposto in favore dell'Istituto stesso.

N. 1243. R. decreto 20 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio commissario dell'Istituto regionale « Garibaldi » per i ciechi, in Reggio Emilia, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 250 disposto a favore dell'Istituto dal defunto sig. Cocconi Ercole.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1917.

REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. 1244.

Autorizzazione ai presidenti dell'Istituto dei ciechi « Florio e Salamone » e del Regio istituto per i sordomuti di Palermo ad accettare un'eredità disposta in favore degli Istituti stessi.

N. 1244. R. decreto 20 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente dell'Istituto dei ciechi « Florio e Salamone » ed il presidente del Regio istituto per i sordomuti di Palermo sono autorizzati ad accettare l'eredità del sig. Giovanni Raffo fu Angelo ed a stare passivamente nel giudizio promosso contro detti Istituti dagli eredi Raffo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1918.

REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. 1245.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Guglielmetti-Ferraris », in Anzuno (Domodossola).

N. 1245. R. decreto 20 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Guglielmetti-Ferraris », in Anzuno (Domodossola), viene eretta in ente morale, ed il podestà di Domodossola viene autorizzato ad accettare il lascito di complessive L. 90,750 fatto dai coniugi Guglielmetti Andrea e Ferraris Adelaide a favore della Fondazione medesima, in attesa che sia predisposto un regolare schema di statuto di detta Fondazione, da approvarsi a norma di legge.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1919.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1246.

Trasferimento di parte del patrimonio della soppressa Cassa scolastica del Regio ginnasio di Chivasso alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Carmagnola.

N. 1246. R. decreto 17 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il titolo di 20 buoni del Tesoro novennali 5 %, a premio, del valore nominale di L. 10,000, già donati dal comm. Federico Anselmino alla Cassa scolastica del Regio ginnasio di Chivasso, e trasferiti con la soppressione di quel Regio ginnasio alla diretta amministrazione del Regio provveditore agli studi di Torino e della Giunta per l'istruzione media, passa in consegna e sotto la diretta amministrazione del Consiglio della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Carmagnola, ed è destinato a costituire con la rendita due eguali borse di studio annue « Federico Anselmino » a favore di alunni del Regio liceo-ginnasio di Carmagnola che siano di modeste condizioni economiche e dimostrino, per condotta e per profitto, buona volontà e particolare attitudine allo studio, con preferenza, a parità di altri titoli, per coloro che abbiano la famiglia residente in Chivasso o in uno dei Comuni del mandamento giudiziario attuale di Chivasso, o nel comune di Spigno Monferrato.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 19 luglio 1929.

Scioglimento e messa in liquidazione del « Sindacato infortuni imprenditori » già « Sindacato pugliese » con sede in Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, emanato per l'esecuzione del citato testo unico e più specialmente l'articolo 148-*ter*, contenuto nel R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, che apporta modificazioni al predetto regolamento;

Veduti i decreti Ministeriali 12 luglio 1912, con il quale fu riconosciuto giuridicamente il Sindacato pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Bari, e 4 dicembre 1928, con cui fu approvato il nuovo statuto dell'ente sotto la nuova denominazione di « Sindacato infortuni imprenditori », con sede in Bari;

Veduto il R. decreto 4 aprile 1929 con cui furono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci del Sindacato con la nomina di un commissario per l'ordinaria amministrazione dell'ente e con l'incarico di accertarne le consistenze patrimoniali relativamente alla gestione chiusasi al 31 dicembre 1928;

Veduta la relazione 20 giugno 1929 del predetto Regio commissario;

Ritenuto che le condizioni finanziarie in cui versa il Sindacato escludono la possibilità di una sua riorganizzazione pienamente rispondente ai fini di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sindacato infortuni imprenditori, già Sindacato pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Bari, è sciolto ed è messo in liquidazione.

Il provvedimento andrà in esecuzione trenta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei quindici giorni successivi i soci del Sindacato dovranno a norma dell'art. 51 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, provvedere in altro modo all'assicurazione dei dipendenti operai.

Art. 2.

L'on. dott. Cesare Mori, senatore del Regno, è nominato liquidatore del Sindacato.

Art. 3.

Il liquidatore, entro il termine di tre mesi dal suo insediamento, trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale una dettagliata relazione sull'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente alla data della messa in liquidazione e trimestralmente fornirà un riassunto della propria gestione. All'approvazione del predetto Ministero saranno inoltre sottoposti il bilancio di previsione e quello di chiusura della liquidazione.

Art. 4.

Al liquidatore sarà corrisposto sul bilancio del Sindacato in liquidazione una indennità giornaliera di L. 150 nonchè il rimborso delle spese di viaggio che egli debba compiere per l'adempimento delle sue funzioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929-VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 4 *Min. Econ. Naz., foglio n.* 59. — CAROZZI.

(4252)

REGIO DECRETO 17 giugno 1929.
Scioglimento e messa in liquidazione del Sindacato interprovinciale napoletano di assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro con sede in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;
Veduto il regolamento d'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, e specialmente l'aggiunta all'art. 148-*ter*, approvata con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 214;
Veduto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1923 con il quale fu autorizzato al funzionamento il Sindacato interprovinciale napoletano di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Napoli, e ne fu approvato lo statuto in vigore;
Ritenuto che in seguito al nuovo assetto su base professionale e alla distribuzione territoriale dei Sindacati di mutua assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono venute a cessare le ragioni che determinarono l'approvazione dello statuto e l'autorizzazione al funzionamento del Sindacato predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sindacato interprovinciale napoletano di assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Napoli, è sciolto ed è messo in liquidazione.
I componenti del Sindacato dovranno provvedere in altro modo agli obblighi ad essi imposti dalla legge infortuni entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

La liquidazione del disciolto Sindacato è affidata al dottor cav. Paolo De Notaristefani, sostituto procuratore del Re fuori ruolo, in servizio presso l'Alto Commissariato di Napoli, con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Art. 3.

Detto liquidatore entro il termine del 30 settembre 1929 trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale una dettagliata relazione sull'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente alla data della messa in liquidazione e trimestralmente fornirà un riassunto della propria gestione.

Art. 4.

Al commissario è assegnato sul bilancio del Sindacato un compenso di L. 40 giornaliere, oltre il rimborso delle spese di viaggio che dovrà compiere nell'interesse dell'ente.
Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 3 *Min. Econ. Naz., foglio n.* 260. — MONACELLI.

(4251)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1929.
Determinazione delle funzioni dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso il contabile del Portafoglio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 14 agosto 1862, n. 800, e 9 dicembre 1928, n. 2783;
Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Sentito il presidente della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio di riscontro della Corte dei conti, istituito con l'art. 1° della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, esercita il sindacato sulle operazioni di qualsiasi specie affidate al contabile del Portafoglio.
Tale sindacato viene applicato:
1° in sede preventiva:
a) con l'esame degli ordini firmati dal direttore generale del Tesoro o da chi per lui, all'uopo autorizzato con decreto Ministeriale, e corredati dei necessari documenti giustificativi;
b) mediante apposizione del visto sugli ordini di Portafoglio;
2° in sede consuntiva:
a) col riscontro degli ordini di Portafoglio estinti e delle quietanze di fondo somministrato rilasciate dal tesoriere centrale;
b) mediante esame degli estratti dei conti correnti con le Amministrazioni dello Stato ed altri enti pubblici e cogli agenti e corrispondenti all'estero ed all'interno.
L'ufficio di riscontro dopo aver accertata la regolarità delle contabilità mensili dei titoli di cui al n. 2, lettera *a*), rilascerà le corrispondenti dichiarazioni di regolarità da prodursi rispettivamente allegate ai conti giudiziali del contabile del Portafoglio e del tesoriere centrale.

Art. 2.

La Direzione generale del tesoro comunicherà all'Ufficio di riscontro, prima che abbia inizio la gestione e successivamente alla fine di ciascun trimestre, il presunto fabbisogno di divise per i pagamenti all'estero, distintamente per le varie Amministrazioni dello Stato.

Le eventuali modificazioni ai detti fabbisogni dovranno essere comprovate dalle corrispondenti richieste delle Amministrazioni.

Gli acquisti dei titoli nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici dovranno essere giustificati con l'effettuato versamento delle corrispondenti somme da parte dei richiedenti.

Per le Amministrazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, gli acquisti stessi saranno giustificati in base alle richieste delle Amministrazioni medesime.

Saranno comunicati all'Ufficio di riscontro i verbali di cui all'art. 3 della legge suddetta.

Art. 3.

Entro il giorno 10 di ciascun mese la Direzione generale del tesoro trasmetterà all'Ufficio di riscontro della Corte dei conti un esemplare della situazione delle attività e passività del Portafoglio inviata per l'art. 4 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, alla Ragioneria generale dello Stato, corredandola con identici allegati illustrativi, nonchè colla dimostrazione dei saldi dei conti correnti presso gli agenti ed i corrispondenti all'estero ed all'interno, distintamente per divise.

Saranno altresì comunicati semestralmente gli estratti di tutti i conti correnti dell'azienda del Portafoglio.

Art. 4.

E' data facoltà all'Ufficio di riscontro di esaminare in qualsiasi momento le scritture contabili della gestione Portafoglio e di prender nota delle indicazioni che riterrà opportune nonchè di verificare la consistenza dei titoli e dei valori in custodia presso il contabile del Portafoglio.

A cura del ragioniere generale dello Stato sarà data sollecita comunicazione all'Ufficio di riscontro della Corte dei conti dei risultati delle ispezioni eseguite nei reparti contabili dell'azienda del Portafoglio durante l'esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(4253)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4333 — Data: 18 aprile 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. del Debito pubblico — Intestazione: Maffi Temistocle — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 10, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 23 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pasini Achille fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 3, consolidato 3 %, con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 239 — Data: 22 ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pantaleo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 150, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3923)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, portante la situazione al 1° gennaio 1929.

(4257)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 166.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 luglio 1929 - Anno VII

Francia	74.93	Belgrado	33.65
Svizzera	367.90	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.758	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.095
Spagna	279.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.095
Praga	56.65		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68.175
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.10	Consolidato 5 %	79.30
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.50
Oro	368.54		

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli di anzianità.

Giusta l'articolo 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero e delle Amministrazioni dipendenti secondo la situazione al 1° gennaio 1929.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 25 luglio 1929 - Anno VII.

(4254)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.